

Ricorso proposto il 7 novembre 2022 — Dr. Neumann & Kindler / EUIPO — Laboratory Corporation of America Holdings (LabCorp)

(Causa T-674/22)

(2023/C 7/52)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Dr. Neumann & Kindler GmbH & Co. KG (Bochum, Germania) (rappresentanti: T. Pfeifer e N. Gottschalk, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Laboratory Corporation of America Holdings (Burlington, Carolina del Nord, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo LabCorp — Domanda di registrazione n. 15 174 774

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 25 agosto 2022 nel procedimento R 1998/2020-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese relative al procedimento dinanzi al Tribunale dell'Unione europea e l'eventuale interveniente alle spese relative al procedimento di ricorso dinanzi all'EUIPO.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 9 novembre 2022 — Giuffrida/Procura europea

(Causa T-676/22)

(2023/C 7/53)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Carmela Giuffrida (Catania, Italia) (rappresentante: S. Petillo, avvocato)

Convenuta: Procura europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- L'annullamento della delibera n. 038/2022 emessa in data 14 settembre 2022 e comunicata via mail in data 16 settembre 2022 con la quale l'EPPO (European Public Prosecutor's Office) respingeva immotivatamente la nomina della dott.ssa Carmela Giuffrida alla carica di procuratore europeo delegato nella sede di Bari designato ai sensi dell'articolo 17, comma 2 del Regolamento EPPO ⁽¹⁾.
- Il risarcimento dei danni provocati alla dott.ssa Giuffrida derivanti sia dal ritardo nella conclusione del procedimento che dall'illegittimo rifiuto della sua designazione con conseguente lesione della sua immagine, che si quantificano in EUR 445,94 quale danno materiale e in EUR 50 000 quale danno morale all'immagine per un totale di complessivi EUR 50 445,94.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sul difetto di motivazione. Motivazione contraddittoria.

- La decisione di rigetto della designazione della dott.ssa Carmela Giuffrida quale procuratore europeo delegato EPPO per la sede di Bari, appare carente di motivazione in quanto la ricorrente ha svolto per ben otto anni la funzione requirente a livello nazionale dal 30 settembre 1999 sino all'8 gennaio 2008. Durante l'intero periodo ha esercitato il proprio ruolo occupandosi specificamente di reati lesivi degli interessi finanziari europei.
- Dalla lettera di motivazione che la ricorrente inviava ad integrazione e chiarimento del proprio curriculum emerge che durante il predetto periodo ha fatto parte del gruppo di lavoro costituito presso la procura di Catania che si occupava dei reati di cui all'articolo 640 bis, ovvero delle truffe comunitarie e, conseguentemente, di tutti i reati ad essi connessi.

2. Secondo motivo, vertente sulla disparità di trattamento.

- La ricorrente lamenta disparità di trattamento rispetto ad altri colleghi italiani reclutati.
- Si evidenzia che, appena un anno prima, con un precedente bando per il reclutamento di procuratori europei delegati (PED) italiani, l'ufficio EPPO reclutava quindici magistrati, sulla base della mera designazione del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) e senza che alcuno dei predetti magistrati dovesse sostenere alcun colloquio.

3. Terzo motivo, vertente sullo sviamento di potere.

- La ricorrente lamenta che, a fronte della designazione da parte del CSM, istituzione che conosce l'intera carriera della dott.ssa Giuffrida in quanto ne detiene il fascicolo personale e che proprio sulla base di tale conoscenza l'ha designata, il Collegio dei procuratori europei ha sconfessato tale decisione senza neanche assumere alcuna informazione presso le istituzioni italiane, in violazione dell'articolo 1, comma 2, della decisione del Collegio 013/2020 sulle procedure per il reclutamento dei procuratori europei delegati.

4. Quarto motivo, vertente sulla richiesta di danni materiali e all'immagine.

- La vana attesa della fine del procedimento dell'EPPO ha provocato alla ricorrente consistenti danni tanto dal punto di vista professionale quanto dal punto di vista personale.
- La dott.ssa Giuffrida evidenzia il danno provocato irreversibilmente anche laddove questo Tribunale annullasse la decisione di rigetto e dovesse essere assunta presso EPPO. Il ritardo nella sua assunzione comporta infatti una perdita di professionalità specifica nella posizione PED rispetto ai colleghi già assunti ed anche e conseguentemente un ritardo nella progressione salariale prevista ogni tre anni.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2017/1939 del consiglio del 12 ottobre 2017 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della procura europea («EPPO») (GU 2017, L 283, p. 1).